

IN BREVE:

1. Il riordino delle detrazioni IRPEF 2025;
2. Le novità della Manovra 2025 per i bonus edilizi;
3. Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo con nuove regole dal 1° gennaio 2025;
4. Dal 2025 spettano 60 giorni per definire gli avvisi bonari;
5. La Pec della società è valida anche per gli amministratori;
6. Certificazione Unica 2025 non più necessaria per minimi e forfetari;
7. Il "ravvedimento operoso" dei contributi INPS;
8. Novità 2025 nella gestione delle spese di trasferta dei dipendenti;
9. Fringe benefit auto aziendali: novità 2025;
10. Cripto-attività: novità alla disciplina fiscale 2025;
11. Novità 2025 per il credito d'imposta beni 4.0;
12. Premi di risultato tassabili al 5% nel triennio 2025-2027.

APPROFONDIMENTI:

- I. Le detrazioni IRPEF 2025;
- II. I bonus edilizi 2025.

IN BREVE

1. Il riordino delle detrazioni IRPEF 2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 10

La Legge di Bilancio 2025 ha inserito nel TUIR l'art. 16-ter per disciplinare il riordino delle detrazioni IRPEF, limitandone la fruizione per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro.

Il primo comma dell'art. 16-ter prevede che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, **per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro**, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato **moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

Vedi l'Approfondimento

2. Le novità della Manovra 2025 per i bonus edilizi

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi dal 54 a 56

La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta sulle misure in materia di detrazioni edilizie, da un lato **prorogando alcune misure e** dall'altro **ridimensionando alcune agevolazioni**.

Non è stato prorogato il cosiddetto "Bonus verde" e, solo per il 2025, è previsto un nuovo "Bonus elettrodomestici", un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B), prodotti nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Vedi l'Approfondimento

3. Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo con nuove regole dal 1° gennaio 2025

D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, art. 13

L'art. 13 del D.Lgs. n. 110/2024 ha introdotto significative novità a partire dal 1° gennaio 2025 in materia di dilazione di pagamento di somme iscritte a ruolo.

Istanze per somme di importo fino a 120 mila euro

Su **semplice richiesta** del contribuente che **dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria**, Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle

somme iscritte a ruolo, di **importo inferiore o pari a 120.000 euro**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

- **84 rate** mensili, per le richieste presentate negli anni **2025 e 2026**;
- **96 rate** mensili, per le richieste presentate negli anni **2027 e 2028**;
- **108 rate** mensili, per le richieste presentate a decorrere **dal 1° gennaio 2029**.

Su richiesta del contribuente che **documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria**, invece, Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l'accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione:

- da **85** a un massimo di **120 rate** mensili, per le richieste presentate negli anni **2025 e 2026**;
- da **97** a un massimo di **120 rate** mensili, per le richieste presentate negli anni **2027 e 2028**;
- da **109** a un massimo di **120 rate** mensili, per le richieste presentate a decorrere **dal 1° gennaio 2029**.

Sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

Istanze per somme di importo superiore a 120 mila euro

Nel caso di istanze per somme iscritte a ruolo di importo **superiore a 120 mila**

euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente **deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria**. In questo caso Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l'accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, **fino ad un massimo di 120 rate mensili**.

La documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria

Le istanze per le quali è previsto l'obbligo di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria sono quelle di importo superiore a 120 mila euro, oppure di importo fino a 120 mila euro per le quali vengono richieste più di 84 rate.

In questi casi l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve valutare la **sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria** e determinare il **numero massimo di rate concedibili** considerando:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l'Indice di Liquidità e l'Indice Alfa per i soggetti diversi da persone

fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;

- l'Indice Beta per i condomini.

Nel caso di **soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi** o altro evento eccezionale che abbiano determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell'inagibilità totale dell'immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

4. Dal 2025 spettano 60 giorni per definire gli avvisi bonari

A decorrere dal 1° gennaio 2025, per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo (in caso di liquidazione automatica) o a due terzi (in caso di controllo formale) gli avvisi bonari potranno essere definiti, con il pagamento della totalità delle somme o della prima rata, **entro 60 giorni dalla ricezione** (fino al 31 dicembre 2024 il termine era di 30 giorni).

Per gli avvisi bonari **recapitati direttamente all'intermediario** il termine per la definizione è fissato in **90 giorni dalla data di trasmissione telematica dell'invito**.

Resta fissato a 30 giorni il termine per pagare le imposte derivanti da liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

5. La Pec della società è valida anche per gli amministratori

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 860

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di persone che di capitali) di dotarsi di una Pec personale da comunicare al Registro delle Imprese e da inserire nell'indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti.

Rispetto alle iniziali interpretazioni restrittive, il Registro delle Imprese di Milano ha dichiarato che **l'indirizzo Pec della società può essere utilizzato anche dall'amministratore come proprio domicilio digitale, al pari della possibilità per l'amministratore di collocare il proprio domicilio fisico presso la società amministrata**.

In attesa di eventuali indicazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato anche precisato che, **in sede di prima applicazione, si ritiene**

obbligatoria solo la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall'1 gennaio 2025 relative a:

- iscrizione della nomina unitamente all'atto costitutivo di società di capitali;
- iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone.

6. Certificazione Unica 2025 non più necessaria per minimi e forfetari

Entro lunedì 17 marzo 2025 (il giorno 16 di scadenza ordinaria cade quest'anno di domenica) i sostituti di imposta devono inviare la CU 2025 (Certificazione Unica "CU 2025", relativa all'anno 2024).

L'art. 3 del D.Lgs. n. 1/2024 prevede però che a partire dal periodo di imposta 2024 i sostituti di imposta **non debbano più trasmettere** la Certificazione Unica in riferimento ai titolari di partita IVA in **regime forfetario** e nel cosiddetto **regime dei minimi** (o regime di vantaggio).

La semplificazione è conseguenza dell'obbligo di fatturazione elettronica che a partire dal 1° gennaio 2024 è stato esteso anche ai forfettari.

7. Il "ravvedimento operoso" dei contributi INPS

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

La riforma del sistema sanzionatorio, entrata in vigore dal 1° settembre 2024, coinvolge anche i contributi previdenziali. La normativa non ha efficacia retroattiva e dunque si applica alle **violazioni commesse dal 1° settembre 2024**.

Una delle principali novità riguarda la possibilità di ricorrere ad una procedura, simile al ravvedimento operoso, per **rimediare alle omissioni contributive** consistenti nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

In questi casi il soggetto obbligato può infatti ora "ravvedersi" spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e versare, in un'unica soluzione, i contributi entro i 120 giorni successivi alla scadenza originaria del termine di pagamento. Così facendo potrà beneficiare di una riduzione della sanzione che è normalmente fissata al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti e che in caso di ravvedimento spontaneo viene ridotta al solo tasso ufficiale di riferimento, senza dunque la citata maggiorazione del 5,5%. La sanzione civile in ogni caso non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Resta invece sostanzialmente invariato il sistema sanzionatorio per l'ipotesi di evasione contributiva.

8. Novità 2025 nella gestione delle spese di trasferta dei dipendenti

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi da 81 a 86

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, le spese di rappresentanza (ivi inclusi gli omaggi) e quelle di trasferta sono deducibili dal reddito d'impresa e dal valore della produzione IRAP solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei rapporti tra imprese e lavoratori dipendenti, si applicano le seguenti nuove disposizioni:

- **per i lavoratori dipendenti**, l'art. 51 del TUIR prevede che *"I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, **non concorrono a formare il reddito solo se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**"*;

- **per le imprese**, l'art. 95 del TUIR prevede che *"Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, **sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**"*.

L'eventuale mancata tracciabilità di alcune spese di trasferta sostenute dai dipendenti non ne compromette in automatico il diritto al rimborso, ferme restando le condizioni contrattuali e regolamentari riferite alla loro documentazione; la mancata tracciabilità, pur in presenza di spese inerenti e documentate, impedisce però all'impresa di dedurre il costo dal reddito imponibile e lo stesso rimborso costituirà anche reddito imponibile ai fini contributivi e fiscali per il lavoratore dipendente che quindi, a fronte di una spesa anticipata di X euro, riceverà in rimborso l'importo di X decurtato di imposte e contributi a suo carico.

9. Fringe benefit auto aziendali: novità 2025

Agenzia delle Entrate, Comunicato 30 dicembre 2024

La Legge di Bilancio 2025 prevede novità anche nella determinazione del fringe benefit sulle auto aziendali.

Nel 2024, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, per la determinazione del **compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** si applicavano ad una percorrenza convenzionale di 15 mila km, in base al costo chilometrico ACI e alla quantità di emissioni di anidride carbonica, le seguenti percentuali:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ inferiori a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- 40% per l'anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- 50% per l'anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190 g/km.

Con le **nuove regole** il valore del fringe benefit per le **auto di nuova immatricolazione** (concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1°

gennaio 2025) sarà invece determinato applicando all'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila km, in base al costo chilometrico ACI, le seguenti percentuali

- 20% per le ibride plug-in;
- 10% per le elettriche;
- 50% per le altre auto.

Per le auto assegnate sino al 31 dicembre 2024 si continuerà ad applicare, anche nel 2025, la vecchia normativa.

Il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate riportante le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2024, n. 304.

10. Cripto-attività: novità alla disciplina fiscale 2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi da 21 a 29

Significative modifiche alla disciplina fiscale delle cripto-attività sono state previste dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), all'art. 1, commi da 21 a 29.

La modifica più rilevante riguarda l'**eliminazione della soglia minima di 2.000 euro**, finora prevista come **franchigia per la tassazione delle plusvalenze**. A partire dal 2025, qualsiasi plusvalenza derivante dalla compravendita di cripto-attività sarà quindi soggetta a

imposizione fiscale, indipendentemente dal suo ammontare.

Per quanto riguarda le aliquote, il legislatore ha previsto un regime differenziato: **fino al 31 dicembre 2025 si manterrà l'attuale aliquota del 26%**, mentre **dal 1° gennaio 2026 l'imposizione aumenterà al 33%**. Questo incremento si applicherà sia alle plusvalenze che agli altri proventi derivanti da crypto-attività.

La normativa introduce anche una disposizione transitoria che consente la **rideterminazione del valore di acquisto delle crypto-attività possedute al 1° gennaio 2025**. I possessori potranno optare per sostituire il costo storico di acquisto con il valore alla predetta data, determinato secondo i criteri dell'art. 9 del TUIR. Tale opzione richiede il versamento di un'imposta sostitutiva del 18% sul valore rideterminato, entro il 30 novembre 2025.

Per agevolare il versamento dell'imposta sostitutiva, è prevista la possibilità di rateizzazione in tre quote annuali di pari importo. La prima rata dovrà essere versata entro il 30 novembre 2025. Su quelle successive saranno dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

Va evidenziato che la scelta di rideterminare il valore comporta una limitazione significativa: non sarà possibile utilizzare le eventuali minusvalenze derivanti da questa operazione ai fini della

compensazione prevista dall'art. 68 del TUIR.

Il nuovo assetto normativo delinea quindi un sistema di tassazione più strutturato per le crypto-attività, caratterizzato dall'eliminazione delle soglie di esenzione e da un incremento del prelievo fiscale dal 2026.

11. Novità 2025 per il credito d'imposta beni 4.0

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi da 445 a 448

La Legge di Bilancio 2025 prevede alcune modifiche alla disciplina relativa al credito d'imposta Industria 4.0 spettante alle imprese che nel periodo fino al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali 4.0.

Abrogazione del credito d'imposta sui beni immateriali - Viene abrogato il credito d'imposta del 10% per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, effettuati dall'1 gennaio al 31 dicembre 2025, **fatta eccezione** per gli ordini effettuati entro il 31 dicembre 2024 con pagamento di un acconto almeno del 20%, che potranno beneficiare del credito d'imposta pari al 15% se completati entro il 30 giugno 2025.

Credito d'imposta per i beni materiali - È confermato l'ammontare del credito d'imposta nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro.

Limite massimo di spesa - Il credito d'imposta non sarà più concesso in maniera automatica, ma in base all'ordine cronologico delle richieste pervenute, fino all'esaurimento dei fondi.

In particolare, è previsto un limite massimo di spesa per lo Stato di 2.200 milioni per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati dall'1 gennaio al 31 dicembre 2025 o "prenotati" entro il 31 dicembre 2025, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, completati entro il 30 giugno 2026.

Tali fondi verranno attribuiti in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande al GSE; il Ministero, raggiunto il plafond stanziato, comunicherà il raggiungimento del limite di spesa e verrà sospeso l'invio di nuove richieste per la fruizione dell'agevolazione. Il predetto limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31 dicembre 2024, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura

almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Al fine del rispetto del predetto limite di spesa, l'impresa invia al MIMIT una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d'imposta maturato, utilizzando il modello approvato con il D.M. 24 aprile 2024. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il MIMIT trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

12. Premi di risultato tassabili al 5% nel triennio 2025-2027

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 385

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 385, Legge n. 207/2024) prevede la **riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività** ex art. 1, comma 182, della Legge n. 208/2015 anche per i premi e le somme erogate nel triennio 2025, 2026 e 2027 ai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato (compresi i somministrati), titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un **reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro**.

La riduzione prevista dall'art. 1, comma 182, della Legge n. 208/2015 è una opportunità concessa al dipendente

premiato, che può comunque rinunciare all'imposta sostitutiva e applicare il regime ordinario.

APPROFONDIMENTI

I. LE DETRAZIONI IRPEF 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha inserito nel TUIR l'art. 16-ter per disciplinare il riordino delle detrazioni IRPEF, limitandone la fruizione per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro.

Il primo comma dell'art. 16-ter prevede che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, **per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro**, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato **moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente.

L'**importo base** è pari a:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro;

Il **coefficiente** è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle

condizioni previste dall'art. 12, comma 2, TUIR;

- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, TUIR;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, TUIR;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, TUIR o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2.

Quindi, per esempio:

- un contribuente con un reddito IRPEF inferiore a 75.000 euro non avrà alcun limite alle detrazioni;
- un contribuente con un reddito IRPEF di 80.000 euro e un nucleo familiare con un figlio a carico, avrà un tetto massimo alle detrazioni di 9.800 euro (14.000 x 0,70);
- un contribuente con un reddito IRPEF superiore a 100.000 e un nucleo familiare con un figlio a carico, avrà un tetto massimo alle detrazioni di 5.600 euro (8.000 x 0,70).

Sono **escluse dal calcolo del tetto massimo** alcune spese:

- le **spese sanitarie** detraibili;
- le **somme investite nelle start-up e PMI innovative**;

- le **spese derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione** per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR;
- gli oneri detraibili ai sensi dell'art. 15, commi 1, lett. a) e b), e 1-ter, TUIR, ossia **interessi e oneri accessori sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui per contratti conclusi fino al 31 dicembre 2024 per l'abitazione principale**;
- i **premi di assicurazione** detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. f), TUIR, **aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%** da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza, sostenuti in dipendenza di **contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024**;
- i **premi di assicurazione** detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR, **aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulati relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, sostenuti in dipendenza di **contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024**;
- nonché le **rate delle spese detraibili** ai sensi dell'art. 16-bis, TUIR, ovvero di altre disposizioni normative, **sostenute fino al 31 dicembre 2024**.

II. I BONUS EDILIZI 2025

La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta sulle misure in materia di detrazioni edilizie, da un lato prorogando alcune misure e dall'altro ridimensionando alcune agevolazioni.

I bonus per il 2025:

Agevolazione	Misura	Spesa massima	Note
Bonus ristrutturazione	- Abitazione principale 50% - Altro immobile 36%	96.000 euro	Stop caldaie uniche a combustibili fossili
Ecobonus	- Abitazione principale 50% - Altro immobile 36%	30.000 - 60.000 euro	Stop caldaie uniche a combustibili fossili
Sismabonus	- Abitazione principale 50% - Altro immobile 36%	96.000 euro	
Superbonus	65%		
Bonus mobili	50%	5.000 euro	Solo per chi ha realizzato una ristrutturazione iniziata dal 1/1/2024
Bonus barriere architettoniche	75%	30.000 - 50.000 euro	

La Legge di Bilancio 2025 non ha prorogato il cosiddetto "Bonus verde".

Solo per il 2025 però è previsto un nuovo **"Bonus elettrodomestici"**: un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe energetica B), prodotti nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di importo:

- pari al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico,
- fino a un massimo di 100 euro (elevato a 200 euro in caso di ISEE inferiore a 25.000 euro).

Per i **soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro** gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base della detrazione in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente relativo al numero di figli a carico.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.